



CITTÀ DI CAORLE

Provincia di Venezia

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15 - Tel. 0421 219 111 r.a. - Fax 0421 219 300 - Cod.Fisc. e P.I. 00321280273

Sito Internet: <http://www.comune.caorle.ve.it>



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DA CONFERIRE OD AUTORIZZARE AI DIPENDENTI COMUNALI

(art. 58 DLgs n. 29/93 e successive integrazioni)

Foglio notizie:

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26.4.1995

PUBBLICATO All'Albo Pretorio per 15 giorni:
- all'adozione della delibera di approvazione dal 10.5.1995
- dopo la conseguita esecutività dal 14.6.1995

E' DIVENUTO ESECUTIVO il 02.06.1995 per decorrenza dei termini (recepimento Co.re.co in data 12.05.1995, prot. n. 1811)

ENTRATO IN VIGORE in data 30.06.1995, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 14.06.1995, per la durata di 15 giorni, dopo l'esame favorevole da parte del Co.re.co, in conformità alla legge 8.6.90, n. 142.-

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento o l'autorizzazione all'esercizio di incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2
Criteri generali

1. I dipendenti del Comune non possono ricoprire cariche, né svolgere gli incarichi di cui all'art. 1, se non nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Regolamento e, al di fuori del normale orario di lavoro.

2. Gli incarichi non possono essere conferiti né accettati o autorizzati quando l'espletamento degli stessi sia suscettibile di arrecare pregiudizio allo svolgimento dei compiti presso l'Amministrazione di appartenenza. Non potrà essere conferito od autorizzato alcun incarico che possa influire sull'imparziale esercizio delle pubbliche funzioni ovvero che profili un conflitto d'interessi con l'ente di appartenenza.

3. Sono sempre vietati i cumuli di attività, nonché le attività connotate congiuntamente, dalla professionalità e dalla continuità.

Art. 3
Modalità di conferimento o l'autorizzazione agli incarichi

1. Gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche, ovvero le società o persone fisiche che svolgono attività di impresa o commerciale, che intendano conferire un incarico ad un dipendente formulano, al fine di ottenerne l'autorizzazione, richiesta nominativa al Sindaco indicando:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) la durata (tempi di inizio o conclusione della prestazione);
- c) la sede di svolgimento dell'attività.

2. Ove la proposta di incarico, indicante i dati ed i motivi di cui al comma precedente, venga rivolta direttamente al dipendente, questi deve rimetterle al Sindaco per il relativo esame e le conseguenti determinazioni.

3. Al fine del conferimento e dell'autorizzazione, il Sindaco acquisisce il parere del Capo Settore e, per lui, del Segretario Comunale che valuta la compatibilità con l'attività di istituto svolta dal dipendente, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto.

4. Il diniego motivato del Sindaco è insindacabile, salvo i modi di legge.

Art. 4
Sospensione, revoca, limiti e violazioni

1. I conferimenti di incarichi e/o le autorizzazioni possono essere motivatamente sospese o revocate dal Sindaco per sopravvenute esigenze di servizio evidenziate e proposte dal Capo Settore e/o per loro dal Segretario Comunale.

Art. 5
Attività ed incarichi consentiti ai dipendenti comunali

1. Fatte salve le incompatibilità previste espressamente in disposizioni legislative, sono consentiti ai dipendenti, caso per caso:

- a) gli incarichi di consulenza, di perizia, di arbitro, ecc., limitati nel tempo anche con l'Amministrazione con la quale vige rapporto di lavoro fuori orario;
- b) le partecipazioni a commissioni di collaudo, di gara, concorso, disciplinari, di aggiudicazione o comunque di organi collegiali attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
- c) la partecipazione a collegi sindacali o di revisione dei conti in società a partecipazione pubblica od enti pubblici, ovvero in associazioni anche non riconosciute, ovvero in società o persone fisiche che svolgono attività d'impresa o commerciale;
- d) la nomina ad Amministratore a società cooperative in generale;
- e) gli incarichi di docenza in corsi e/o seminari di formazione e/o aggiornamento professionale, organizzati da Amministrazioni o enti pubblici, oppure da persone o società che svolgono attività d'impresa o commerciale.

Art. 6

Incompatibilità: pronuncia, conseguenze

1. L'esercizio di attività od incarichi non autorizzati, ovvero incompatibili con lo status di dipendente dell'ente, e, comunque ogni violazione alla materia, comporta anche il promovimento, da parte del competente organo, del procedimento disciplinare.

Art. 7

Norma finale e di rinvio

1. Il presente Regolamento abroga ogni provvedimento precedente che disciplina la materia.